



COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA
PROVINCIA DI VERONA
Corso Fraccaroli, 70 - 37049 Villa Bartolomea (VR)

COPIA

N. 43 Reg. Delib

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE PROPRIA (IMU): APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2022.

L'anno **duemilaventuno** addì **ventuno** del mese **dicembre** alle ore **18:35** presso la sala consiliare del Municipio (sede storica) del Comune di Villa Bartolomea, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano

COGNOME E NOME	PRESENZA	COGNOME E NOME	PRESENZA
TUZZA ANDREA	P	BERTOLDO MIRKO	P
RIGO FRANCESCA	P	SOARDO GIACOMO	A
PASQUIN GIULIANO	P	PIVA ANDREA	P
PRADELLA LUCA	P	OLIVATO LORENZO	P
CAMPOLONGO SERENA	P	BALDIN MARCO	P
LOVATO STEFANO	P	ZEGGIO LISA	A
BORIN MIRELLA	A		

assiste l'adunanza il SEGRETARIO GENERALE **Dott.ssa PEZZUTO MARIA TERESA** il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. TUZZA ANDREA – SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del punto sopra indicato

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE PROPRIA (IMU): APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra il Consigliere Lovato Stefano che dà atto della conferma dell'aliquota rispetto all'anno precedente;

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che la legge n.160/2019 dispone, all'articolo1:

- al comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;
- al comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale, mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili si applica la detrazione di € 200,00;
- al comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento, e considerato che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- al comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- al comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- al comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;
- al comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- al comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta

accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

CONSIDERATO che ad oggi non è stato emanato il decreto previsto dal comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 né è stata data attuazione a quanto stabilito dal successivo comma 757, e che è intenzione dell'Amministrazione Comunale approvare il bilancio di previsione 2022/2024 entro il 31 dicembre 2021 e, quindi, si ritiene opportuno comunque adottare la deliberazione in oggetto salvo nuova deliberazione a seguito della emanazione del decreto previsto dal comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dell'attuazione di quanto stabilito dal successivo comma 757;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 28/12/2020 con la quale sono state approvate le tariffe IMU per l'anno 2021;

RITENUTO di confermare le aliquote vigenti, adeguandole alle nuove disposizioni normative, come dal prospetto di seguito riportato:

Tipologia imponibile	Aliquota per mille
Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una per ciascuna categoria C/2 – C/6 –C/7) con detrazione di euro 200,00	5,50
Fabbricati classificati nelle categorie A (tranne A/10), C/2, C/6, e C/7, che non costituiscono né sono assimilati ad abitazione principale	10,60
Unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzate	10,10
Fabbricati categoria A/10 - B - C/1 - C/3 - C/4 - C/5 (nonché C/2 - C/6 - C/7 strumentali ad attività produttive e commerciali)	9,60
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	8,60
fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00
Terreni agricoli diversi da quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola	9,60
Aree edificabili	10,60

CONSIDERATO che il fabbisogno finanziario dell'Ente per l'anno 2022 può essere soddisfatto con le tariffe sopra riportate;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 20/07/2021;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Con voti favorevoli n. 8, contrari 2 (Bertoldo Mirko e Piva Andrea), astenuti nessuno espressi nelle forme di legge da n. 10 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1) di approvare, per i motivi espressi in premessa, le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria (IMU), come da prospetto di seguito riportato:

Tipologia imponibile	Aliquota per mille
Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una per ciascuna categoria C/2 – C/6 –C/7) con detrazione di euro 200,00	5,50
Fabbricati classificati nelle categorie A (tranne A/10), C/2, C/6, e C/7, che non costituiscono né sono assimilati ad abitazione principale	10,60
Unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzate	10,10
Fabbricati categoria A/10 - B - C/1 - C/3 - C/4 - C/5 (nonché C/2 - C/6 - C/7 strumentali ad attività produttive e commerciali)	9,60
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	8,60
fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00
Terreni agricoli diversi da quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola	9,60
Aree edificabili	10,60

2) di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2022;

3) di dare atto che ai sensi dell'art.1, comma 767 della legge n.160/2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto ad inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2022, si applicano le aliquote ed i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Successivamente con separata apposita votazione, con voti favorevoli n. 8, contrari 2 (Bertoldo Mirko e Piva Andrea), astenuti nessuno espressi nelle forme di legge, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.43 del 21-12-2021 COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL SINDACO
ANDREA TUZZA**

F.to _____

**IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. MARIA TERESA PEZZUTO**

F.to _____

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente deliberazione, ai fini degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, verrà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dell'Ente per quindici giorni consecutivi dalla data odierna.

Villa Bartolomea, li _____

L'INCARICATO COMUNALE

F.to Emanuela Polo

E' copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li.....

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa MARIA TERESA PEZZUTO**

SI CERTIFICA

Che la suesesa deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134 - 3° comma – D.Lgs. 267/2000, dopo 10 gg. di pubblicazione senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza;

Villa Bartolomea, li _____

**IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa MARIA TERESA PEZZUTO**

E' copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li.....

**IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa MARIA TERESA PEZZUTO**

DELIBERA DI CONSIGLIO n.43 del 21-12-2021 COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

